

88.034

Messaggio

**concernente la ratifica del Protocollo di Montreal
del 16 settembre 1987 relativo alle sostanze che impoveriscono
lo strato di ozono, che completa la Convenzione di Vienna
del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato di ozono**

dell'11 maggio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di decreto concernente la ratifica del Protocollo di Montreal del 10 settembre 1987, relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, che completa la Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato di ozono.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 maggio 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Stich
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente (PNUA), il 17 dicembre 1987 la Svizzera ha ratificato la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono. Un protocollo addizionale a tale convenzione — il primo — già era stato firmato anche dalla Svizzera il 16 settembre dello stesso anno a Montreal (Canada). Esso obbliga gli Stati firmatari a ridurre la produzione e il consumo delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, seguendo un determinato calendario. Attualmente, il protocollo è stato firmato da 30 Stati e dalla Comunità economica europea il 14 marzo 1988, anche il Senato statunitense ne ha deciso la ratifica. La Comunità economica europea, dal canto suo, ha espresso l'intenzione di ratificare il Protocollo entro l'autunno 1988. Secondo le date stabilite, esso entrerà in vigore il primo gennaio 1989, previo deposito entro tale data di 11 strumenti di ratifica da parte di Paesi il cui consumo di sostanze disciplinate corrisponde a due terzi almeno del consumo mondiale di fluorocloroidrocarburi (FCIC); a condizione ovviamente che nel frattempo la Convenzione di Vienna sia entrata in vigore. Se tali condizioni non fossero adempite, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo all'adempimento delle stesse.

La Svizzera si è prodigata per l'elaborazione di questo testo ed è in grado di far fronte agli obblighi che ne derivano, poiché gli stessi sono in sintonia con la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA; RS 814.01) e con le relative ordinanze: l'Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAI; RS 814.316.142.1), che contiene una normativa volta a ridurre le emissioni di FCIC prodotte da impianti, e l'Ordinanza federale del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost; RS 814.013), che già limita l'impiego di FCIC nelle bombole di aerosol. Si aggiunga poi che il Consiglio federale intende rivedere quest'ultima ordinanza e proibire l'impiego di FCIC nelle bombole di aerosol, ad eccezione di talune applicazioni mediche e tecniche. Su mandato del Consiglio federale, l'Ufficio per la protezione dell'ambiente — responsabile per i problemi di coordinazione — ha già avviato trattative in merito, nel corso del 1987, con i settori industriali che utilizzano FCIC, nell'intento di ottenere la massima riduzione possibile nel consumo di tali sostanze.

1 Parte generale
11 Situazione iniziale
111 Aspetti scientifici

La stratosfera arricchita di ozono sovrasta di 10-50 chilometri il nostro globo ed assorbe la massima parte dei raggi solari ultravioletti, in parte molto nocivi per l'uomo. Senza questo filtro la vita sulla terra sarebbe impossibile: l'ozono della stratosfera influisce infatti sulle condizioni di temperatura e, di riflesso, climatiche. I mutamenti nello strato di ozono possono avere essenzialmente due conseguenze:

- a. una diminuzione generale del tenore d'ozono, il che potrebbe ridurre l'assorbimento di certi raggi ultravioletti con la conseguenza che quest'ultimi potrebbero raggiungere più facilmente la superficie terrestre. Ciò potrebbe provocare un aumento del numero di cancro della pelle e sarebbe pregiudizievole alla riproduzione di varie specie negli strati superiori delle acque;
- b. una diversa ripartizione dell'ozono nell'atmosfera che potrebbe causare gravi mutamenti delle condizioni climatiche.

I mutamenti dello strato d'ozono sono determinati da sostanze chimiche che si conservano a lungo. Le più importanti sono il diossido di carbonio (CO_2), il monossido di carbonio (CO), il metano (CO_4), l'ossido nitroso (N_2O), come pure altri ossidi d'azoto (NO_x). Tutte queste sostanze provengono sia da fonti naturali sia da attività umane. A questo secondo gruppo si aggiungono i fluorocloroidrocarburi (FCIC) e gli idrocarburi contenenti bromo (alogenuri), prodotti unicamente dall'uomo.

Tra l'emissione delle sostanze anzidette e il subentrare di effetti misurabili possono trascorrere decenni. È per questa ragione che per lungo tempo gli scienziati hanno dovuto valutare il problema soltanto a livello teorico.

Quanto constatato negli anni settanta con modelli teorici trova oggi una puntuale conferma. L'impoverimento dello strato d'ozono ha raggiunto dimensioni tali da escludere che si tratti di un fenomeno naturale. Infatti, le misurazioni relative alla concentrazione globale di ozono e alla quantità di ozono esistente tra 35 e 40 chilometri di altitudine hanno evidenziato una diminuzione effettiva di questa componente dell'atmosfera. Oltre a questo, le misurazioni intensive eseguite nel corso degli ultimi due anni hanno rivelato che l'impoverimento dello strato di ozono constatato al di sopra dell'Antartico durante la primavera australe non era il frutto di errori o di difetti degli apparecchi di misurazione, ma era effettivamente dovuto ad una diminuzione importante di questo gas nella parte di stratosfera situata in tale zona. Secondo le conoscenze attuali, l'impoverimento dello strato di ozono consegue all'aumento del tenore di cloro presente nell'atmosfera provocato dai fluorocloroidrocarburi. La scoperta di un fenomeno particolare, chiamato «buco», nello strato d'ozono ha sorpreso gli scienziati poiché i modelli teorici fino allora applicati non avevano permesso di prevedere una simile diminuzione né nel tempo, né in un luogo determinato.

Come detto, i FCIC sono responsabili tanto dell'alterazione dello strato d'o-

zono nelle parti alte dell'atmosfera, quanto di una parte del surriscaldamento della superficie terrestre (effetto serra), dovuto essenzialmente al costante aumento di diossido di carbonio (CO₂).

Il rischio di una degradazione dello strato d'ozono può essere prevenuto adottando provvedimenti tempestivi adeguati. Allo stesso modo in cui gli effetti nocivi delle sostanze immesse nell'atmosfera durano decenni, i provvedimenti suddetti possono diventare efficaci soltanto a lunga scadenza; ogni dilazione potrebbe pertanto avere conseguenze nefaste irrimediabili.

112 La Situazione in Svizzera

112.1 Aspetti commerciali

Attualmente si producono ogni anno nel mondo circa un milione di tonnellate di FCIC e 25 000 tonnellate di alogenuri. La Svizzera non produce FCIC, quindi le 8000 tonnellate circa utilizzate dalle nostre industrie secondo le ultime indicazioni sono totalmente importate. Il loro impiego è suddiviso nel modo seguente:

aerosol (essenzialmente per cosmetici, come ad esempio lacche per capelli, deodoranti, profumi)	circa 45%
schiume sintetiche (in primo luogo il poliuretano solido utilizzato per l'isolazione termica degli edifici)	circa 30%
solventi (industria elettronica e pulizia dei tessuti)	circa 20%
tecnica frigorifera (refrigeranti, pompe termiche, impianti di climatizzazione)	circa 5%

Per il momento gli importatori interessati non hanno fornito i dati necessari per quantificare il consumo annuo di alogenuri, utilizzati essenzialmente nella lotta anti incendio.

112.2 Aspetti politici e legislativi

Dopo l'ultima riunione (27-30 aprile 1987) del gruppo di lavoro speciale del PNUA, incaricato di elaborare il Protocollo relativo ai fluorocloroidrocarburi, l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente ha consultato i principali rappresentanti delle industrie che utilizzano tali prodotti (Società svizzera delle industrie chimiche, Associazione svizzera per l'industria aerosol, Società svizzera per le tecnologie di raffreddamento, industria delle schiume sintetiche, industria elettronica, lavanderie chimiche). Da queste consultazioni risulta che gli ambienti economici interessati sottoscrivono interamente gli obiettivi del Protocollo e sono disposti ad accettare le necessarie restrizioni. Un primo scambio di vedute ha già avuto luogo al fine di stabilire le soluzioni più opportune per concretizzare a livello nazionale gli impegni sottoscritti con il Protocollo. L'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente ha avviato trattative anche con gli ambienti economici che utilizzano alogenuri, nell'intento di ottenere una riduzione drastica nell'impiego di queste sostanze.

Il Consiglio federale intende proibire l'impiego dei FCIC nelle bombole aerosol, ad eccezione di talune applicazioni mediche e tecniche. Questa proibizione necessita una revisione (attualmente in corso) dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose (Osost). Nell'agosto del 1987, l'Associazione svizzera delle industrie aerosol (ASA) ha deciso spontaneamente di rinunciare all'impiego dei FCIC negli aerosol entro la fine del 1990. Questa decisione faciliterà indubbiamente la revisione dell'ordinanza sopraccitata. Negli altri campi — schiume sintetiche, lavanderie chimiche, refrigerazione. ecc. — che pure devono ridurre il consumo di FCIC nella misura del possibile, si tratta innanzitutto di risolvere taluni problemi di natura tecnica ed economica, prima di adottare nuovi provvedimenti giuridici. Altri Paesi, oltre agli organismi internazionali interessati, si occupano di questo problema. La Svizzera partecipa agli sforzi internazionali, per evitare che la soluzione di questo problema crei ulteriori problemi per l'ambiente.

A partire dal 1974, anno in cui ci si rese conto della gravità del problema, numerose interpellanze parlamentari hanno sollecitato in particolare restrizioni nel consumo di FCIC. Ricordiamo le interrogazioni ordinarie Meyer Helen (75.736), Baechtold (76.810), Schalcher (79.832) e Camenzind (87.653); le mozioni Christinat (79.567), Bauer (82.933) e Rutishauser (87.450) nonché l'interpellanza Christinat (86.989). Nella sessione autunnale del 1987 il Consiglio degli Stati ha inoltre adottato un postulato sullo stesso problema.

In assenza di basi legali, si erano svolti negoziati tra le autorità federali e la principale industria interessata, ovvero quella degli aerosol. Si era così giunti ad una riduzione volontaria del consumo di FCIC: 50% tra il 1977 e il 1982. Con l'entrata in vigore della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, il nostro Collegio ha potuto adottare i provvedimenti necessari, promulgando due ordinanze esecutive:

- *l'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAI)* la cui normativa è volta a ridurre le emissioni di FCIC provocate dagli impianti tencici. In particolare sono implicate la produzione di schiume sintetiche, lo sgrassaggio di taluni elementi di apparecchiature elettroniche e il lavaggio chimico di indumenti.
- *l'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost)* che autorizza l'importazione e la consegna di bombole aerosol contenenti FCIC soltanto qualora la sicurezza o la qualità dei prodotti lo esigano. L'etichetta della bombola deve inoltre indicare il tenore in FCIC e, infine, va rilevato che il Dipartimento federale dell'interno ha ricevuto il mandato di stabilire valori limiti riguardo al tenore in FCIC delle bombole aerosol a seconda del loro uso e della loro destinazione; queste norme saranno applicabili non appena il consumo di FCIC contenuti nelle bombole aerosol supererà le 6000 tonnellate durante due anni consecutivi.

12 Svolgimento delle trattative

Alla Conferenza diplomatica tenutasi a Vienna il 22 marzo 1985, la Svizzera ha firmato la Convenzione per la protezione dello strato di ozono, nell'ambito del

Programma delle Nazioni Unite per la protezione dell'Ambiente (PNUA). Nella stessa occasione, gli Stati rappresentati hanno simultaneamente adottato una risoluzione che chiedeva l'elaborazione di un protocollo aggiuntivo, relativo ai FCIC, entro il 1987. Il 17 dicembre dello stesso anno, la Svizzera ha poi ratificato la Convenzione, che può essere considerata un accordo quadro, volto ad accrescere la cooperazione internazionale per ridurre gli effetti nefasti impliciti nelle attività umane che possono modificare lo strato d'ozono. Ciononostante, la Convenzione non contiene clausole capaci di imporre una riduzione delle emissioni inquinanti che alterano lo strato di ozono. Essa prevede che simili esigenze dovranno figurare nei protocolli aggiuntivi. Fino ad oggi, la Convenzione di Vienna è stata firmata da 30 Stati e dalla Comunità economica europea; 20 ratifiche sono necessarie per la sua entrata in vigore e per il momento 16 Stati l'hanno già ratificata.

Convinti che i FCIC costituiscono una minaccia per l'ecosistema terrestre, numerosi Stati, e in particolare la Svezia, il Canada e gli Stati Uniti, ma anche la Svizzera, hanno insistito fin dall'inizio delle discussioni nell'ambito dell'ONU (1981-1982) sulla necessità di elaborare un protocollo sulla risoluzione dei FCIC, atto a completare la Convenzione-quadro. Dopo la constatazione, ottenuta grazie alle misurazioni effettuate, dell'effettivo impoverimento globale dell'ozono stratosferico e dopo la scoperta di un «buco» nello strato d'ozono, anche gli Stati che invocavano ragioni economiche per opporsi ad una limitazione delle emissioni hanno dovuto cambiare atteggiamento. Si è così giunti, dopo oltre un anno di negoziati, all'elaborazione del Protocollo qui in discussione. Fissando un termine di due anni, a partire dalla firma della Convenzione, per redigere un protocollo, i negoziatori e il Consiglio d'amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente si sono imposti un difficile obiettivo. Ciò malgrado, grazie alla convocazione di riunioni di lavoro straordinarie in forma ridotta, svoltesi a Bruxelles fra il giugno e il luglio del 1987, l'obiettivo è stato raggiunto; una riunione di lavoro supplementare, svoltasi poco prima della Conferenza diplomatica di Montreal, ha poi permesso di liquidare le divergenze residue.

Il 16 settembre 1987, il Governo canadese ha accolto a Montreal una Conferenza diplomatica alla quale parteciparono oltre 50 Stati. Tale Conferenza approvò il Protocollo relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, immediatamente firmato da 24 Paesi (Repubblica federale di Germania, Belgio, Canada, Danimarca, Egitto, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Ghana, Italia, Giappone, Kenia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Paesi Bassi, Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Senegal, Svezia, Svizzera, Togo, Venezuela) e dalla Comunità economica europea. Altri Stati, hanno seguito il loro esempio (Grecia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Marocco, Israele, Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia, Lussemburgo). Senza dimenticare che il 14 marzo 1988 anche il Senato statunitense ha deciso di ratificare il protocollo; gli Stati Uniti rappresentano quasi un terzo del consumo mondiale delle sostanze implicate. La Comunità economica europea, che pure rappresenta un terzo circa del consumo mondiale delle stesse sostanze, ha reso nota la sua intenzione di ratificare il Protocollo entro l'autunno 1988. Il testo entrerà in vigore il primo gennaio 1989, previo deposito di alme-

no 11 strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione da parte di Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica, il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno due terzi del consumo mondiale di FCIC, secondo le valutazioni del 1986, e a condizione ben inteso che la Convenzione di Vienna sia nel frattempo entrata in vigore. Se a tale data queste condizioni non saranno adempite, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al loro adempimento.

Altre 3 risoluzioni sono state adottate a Montreal; la prima invita tutti gli Stati ad aderire al Protocollo di Montreal; la seconda e la terza raccomandano uno scambio tempestivo di informazioni sulle tecniche e le strategie amministrative atte a ridurre i FCIC e la definizione delle modalità di scambio di tali dati, senza attendere l'entrata in vigore del Protocollo.

2 Parte speciale: contenuto del Protocollo

Quello di Montreal è il primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Vienna. Esso fissa gli obblighi volti a ridurre, in fasi successive, la produzione e il consumo delle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

Il *preambolo* ricorda gli effetti nefasti che talune attività umane possono esercitare o esercitano, modificando o arrischiando di modificare lo strato d'ozono; in particolare si pensa alle emissioni su scala mondiale di talune sostanze che possono impoverire gravemente e modificare lo strato d'ozono. Analogamente, si evidenzia l'importanza di una cooperazione internazionale in merito, al fine di disciplinare e ridurre le emissioni di tali sostanze, pur considerando i bisogni dei Paesi in via di sviluppo.

L'*articolo primo* contiene le definizioni dei termini più importanti utilizzati nel Protocollo; l'*articolo 2* impone misure normative dettagliate, in modo da indurre tutte le Parti a ridurre entro il 1999, in tre fasi (congelamento, riduzione del 20 e 50%), il consumo e la produzione del FCIC elencati nell'annesso A. Questi provvedimenti si basano sui valori di riferimento per il consumo e la produzione del 1986. Trattandosi di alogenuri, l'articolo 2 prevede che il consumo, tre anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo, non dovrà eccedere il livello del 1986. Per consumo si intende, secondo il Protocollo, la somma della produzione e delle importazioni meno le esportazioni. Taluni superamenti sono tuttavia concessi, tenendo conto di due elementi: soddisfare bisogni interni fondamentali per i Paesi in via di sviluppo e permettere una razionalizzazione industriale tra le Parti. Quest'ultime, conformemente alle procedure adottate dalla Convenzione di Vienna, possono decidere di correggere e ridurre i livelli di produzione o di consumo delle sostanze disciplinate. I Paesi contraenti possono decidere inoltre di aggiungere talune sostanze all'elenco che figura in annesso al Protocollo o di sopprimerne altre. Infine le Parti possono adottare provvedimenti più severi di quelli prescritti dall'articolo 2.

L'*articolo 3* stabilisce le modalità di calcolo, che la Parti devono seguire per determinare i loro livelli di produzione, d'importazione, d'esportazione e di

consumo delle sostanze disciplinate. *L'articolo 4* disciplina gli scambi commerciali delle sostanze disciplinate, nei confronti degli Stati non vincolati dal Protocollo. In particolare, e secondo un preciso calendario, le Parti devono proibire l'importazione e l'esportazione delle sostanze disciplinate. A tal fine, esse allestiranno in un annesso l'elenco dei prodotti contenenti tali sostanze e si impegneranno a proibire l'importazione. Le Parti devono inoltre scoraggiare l'esportazione di tecniche di produzione o di impiego di tali sostanze e astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, garanzie o programmi d'assicurazioni supplementari per l'esportazione di prodotti, impianti, equipaggiamenti o tecniche atti a facilitare la produzione delle sostanze implicate.

L'articolo 5 concede ai Paesi in via di sviluppo un margine di tempo maggiore per l'applicazione dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 2. Le Parti si impegnano a collaborare con questi Stati e a fornir loro prodotti sostitutivi maggiormente rispettosi dell'ambiente, come pure le tecniche necessarie per il loro impiego. Esse si impegnano a facilitare a questi Paesi lo stanziamento di sussidi, aiuti, crediti, garanzie o programmi d'assicurazione, in modo da indurli ad utilizzare altre tecniche e prodotti sostitutivi.

L'articolo 6 esige, secondo un determinato calendario, che le Parti eseguano periodicamente una valutazione e una verifica dell'efficacia dei provvedimenti normativi adottati secondo l'articolo 2, basandosi sui dati scientifici, ambientali, tecnici ed economici a loro disposizione. Un primo esame è previsto per il 1990, e in seguito periodicamente ogni quattro anni. *L'articolo 7* prevede che le Parti comunichino al Segretariato i dati statistici relativi alle loro produzioni, importazioni ed esportazioni di sostanze disciplinate per l'anno 1986 e per gli anni seguenti, o, in mancanza di dati, le valutazioni più precise possibili.

L'articolo 8 vuole che le Parti adottino procedure e meccanismi istituzionali adatti a determinare la non conformità con le disposizioni previste dal Protocollo, come pure le misure necessarie nei confronti delle Parti che non le rispettano.

L'articolo 9 esige che i Paesi contraenti cooperino nell'intento di promuovere attività di ricerca e di sviluppo, come pure nello scambio di informazioni sulle tecniche più adatte a ridurre le emissioni delle sostanze disciplinate, sui prodotti sostitutivi che contengono le stesse sostanze o sono fabbricati su basi analoghe, e sui costi e i vantaggi delle strategie normative pertinenti. Alla stessa stregua l'articolo esige che le Parti favoriscano la sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del FCIC sull'ambiente e che informino il Segretariato sulle attività svolte in applicazione dell'articolo 9.

L'articolo 10 obbliga le Parti contraenti a cooperare nella promozione dell'assistenza tecnica volta a facilitare l'adesione al Protocollo e alla sua applicazione, considerando in particolare i bisogni dei Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 precisa il calendario e il contenuto delle riunioni delle Parti; in particolare esso prevede che le Parti esaminino e prendano tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel Protocollo.

L'articolo 12 definisce i compiti del Segretariato e *l'articolo 13* disciplina l'origine dei mezzi finanziari necessari per l'applicazione del Protocollo, come pure alla copertura delle spese di gestione del Segretariato stesso.

L'articolo 14 stabilisce i nessi necessari con la Convenzione di Vienna.

Gli articoli da 15 a 20 espongono le disposizioni finali.

Essi riguardano:

- (articolo 15): il calendario da seguire per la firma del Protocollo;
- (articolo 16): la sua entrata in vigore;
- (articolo 17): l'eventuale adesione di Parti dopo l'entrata in vigore del Protocollo;
- (articolo 18): la proibizione fatta alle Parti di formulare riserve;
- (articolo 19): le modalità relative alla denuncia del Protocollo;
- (articolo 20): i testi del Protocollo che fanno fede.

3 Conseguenze

La ratifica del Protocollo non implica bisogni supplementari di personale; riguardo alle conseguenze finanziarie, è difficile formulare una valutazione precisa. Possiamo ricordare che il sistema di finanziamento sarà discusso durante la prima riunione che le Parti contraenti effettueranno dopo l'entrata in vigore del Protocollo. Secondo l'esperienza acquisita con protocolli analoghi (ad esempio: Protocollo aggiuntivo sulla riduzione delle componenti solforose alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero), crediamo che il contributo svizzero per le attività derivanti dall'applicazione del Protocollo di Montreal non dovrebbe superare i 20 000 dollari americani all'anno. Tale contributo finanziario della Svizzera dovrebbe essere inserito nelle prospettive finanziarie 89-90 dell'Ufficio federale della protezione dell'ambiente, sotto la rubrica «Organizzazioni internazionali».

La Svizzera, che già soddisfa le disposizioni essenziali della Convenzione di Vienna, è pure in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal Protocollo. Il nostro Paese ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e i nostri scienziati sono stati coinvolti nelle ricerche sullo strato d'ozono, nell'ambito di numerosi istituti e organismi internazionali (ad esempio: l'Organizzazione Meteorologica Mondiale [OMM]). Con l'adesione alla Convenzione di Vienna, la Svizzera ha manifestato chiaramente la volontà di contribuire alla soluzione di questo problema, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma soprattutto dal punto di vista giuridico economico e politico. Essa è dunque pronta ad applicare anche il Protocollo aggiuntivo. Quest'ultimo corrisponde perfettamente al principio di prevenzione contenuto nella nostra Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPA; RS 814.01). Si noti infine che la Svizzera, consapevole dell'utilità di una cooperazione internazionale in merito, è interessata direttamente all'adesione ad uno strumento internazionale che persegue lo stesso scopo.

4 Conformità alle linee direttive della politica di governo

Le linee direttive della politica di governo 1983-1987 non menzionano esplicitamente la Convenzione di Vienna, ratificata dalla Svizzera il 17 dicembre 1987;

ciò malgrado, nel numero 52 intitolato «Protezione dell'ambiente», si ricorda che gli sforzi in materia di cooperazione internazionale devono essere incrementati per limitare l'inquinamento atmosferico e risolvere i problemi connessi con la riduzione dello strato di ozono. Il protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Vienna ha per l'appunto questo scopo.

5 Costituzionalità e legalità

Il Protocollo di Montreal, firmato dalla Svizzera il 16 settembre 1987, è un accordo particolare volto a raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione-quadro di Vienna ratificata dal nostro Paese il 17 dicembre 1987. Poiché disciplina riduzioni di produzione e di consumo di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, il Protocollo è escluso dal campo d'applicazione dell'articolo 39 capoverso 2 (delega di competenza) della legge sulla protezione dell'ambiente. La sua ratifica si basa dunque sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale discende dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione. Il Protocollo può essere denunciato e non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale. Ciononostante, i Paesi contraenti, con maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che costituiscono il 50 per cento almeno del consumo totale di sostanze disciplinate dall'insieme delle Parti, possono adottare decisioni vincolanti per i Paesi contraenti modificando l'annesso del Protocollo, e in particolare i valori calcolati, e i necessari adeguamenti nell'elenco delle sostanze, in considerazione dei progressi scientifici. Il Protocollo non crea un ente con organi specifici atti a conferirgli una volontà propria, nell'ambito di scopi prestabiliti. Per questa ragione, le decisioni adottate — e dunque vincolanti per le Parti — hanno soltanto una validità limitata. Le eventuali modifiche dell'annesso non avranno conseguenza alcuna sul contenuto, sullo scopo o sui meccanismi dell'accordo. Esse permetteranno semplicemente di salvaguardare tale contenuto e tale scopo, qualora subentrassero modifiche nelle condizioni iniziali. Pertanto, la Conferenza delle Parti non possiede un'autonomia vera e propria, poiché non le sono conferite nuove competenze, né decisionali, né di vigilanza, né d'esecuzione (cfr FF 1987 III 150-151). Ne consegue che il Decreto federale d'approvazione non è sottoposto al referendum facoltativo applicabile ai trattati internazionali giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Decreto federale*Disegno*

**concernente il Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987
relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono,
che completa la Convenzione di Vienna del 1985
per la protezione dello strato d'ozono**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1981¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il protocollo del 16 settembre 1987 relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, che completa la Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato d'ozono è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1789

¹ FF 1988 II 830

Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono

Traduzione¹⁾

Le Parti al presente protocollo,
essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono;
memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera;
riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l'ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;
coscienti che le misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;
determinate a proteggere l'ozonosfera con l'adozione di misure precauzionali per regolamentare equamente il volume mondiale totale delle emissioni delle sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, in vista dell'obiettivo finale della loro eliminazione, secondo gli sviluppi delle conoscenze scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche,
riconoscendo la necessità di norme speciali per far fronte alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda tali sostanze;
notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocloroidrocarburi;
considerando l'importanza di promuovere una cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo della scienza e della tecnologia per quanto riguarda il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono l'ozonosfera, tenendo conto segnatamente dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

¹⁾ Dal testo originale francese.

Articolo 1 Definizioni

1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono adottata il 22 marzo 1985.
2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.
3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.
4. Per «sostanza regolamentata» si intende una sostanza elencata nell'Annesso A al presente Protocollo, sia isolata, o in miscuglio. Tuttavia tale definizione esclude ogni sostanza di tale natura se essa è contenuta in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinaggio della sostanza elencata.
5. Per «produzione» si intende la qualità di sostanze regolamentate prodotte, detratta la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti.
6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.
7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.
8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte di livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

Articolo 2 Misure di regolamentazione

1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10 per cento massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.
2. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di dodici mesi avente inizio il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla cate-

goria II dell'Annesso A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento, non superiore al 10 per cento massimo rispetto al livello del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti. Le modalità per l'attuazione di tali provvedimenti saranno decise dalle Parti nella loro prima riunione dopo il primo esame scientifico.

3. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e successivamente, per ogni periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A non superi annualmente l'80 per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tali sostanze non superi annualmente l'80 per cento del suo livello calcolato di produzione nel 1986. Tuttavia, al fine di far fronte ai fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il suo livello calcolato di produzione potrà superare tale limite, fino al 10 per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986.

4. Ciascuna Parte si assicurerà che per il periodo dal 1° luglio 1988 fino al 30 giugno 1999, ed in ogni successivo periodo di dodici mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate elencate nella categoria I dell'Annesso A non superi annualmente il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produca una o più di tali sostanze si assicurerà che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi annualmente il 50 per cento del suo livello di produzione per il 1986. Tuttavia, al fine di far fronte alle esigenze nazionali di base delle Parti che operano ai sensi dell'articolo 5, ed ai fini della razionalizzazione industriale tra le Parti, il livello calcolato di produzione di detta Parte potrà superare tale limite fino al 15 per cento massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente paragrafo entrerà in vigore, a meno di decisione contraria delle Parti, presa in riunione a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno due terzi del livello calcolato totale di consumo delle Parti di tali sostanze. Questa decisione sarà esaminata ed adottata alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 6.

5. Qualsiasi Parte il cui livello calcolato di produzione nel 1986 delle sostanze regolamentate di cui alla categoria I dell'Annesso A è stato inferiore a 25 kilotonnellate può, ai fini della razionalizzazione industriale, trasferire a qualunque Parte, o ricevere da ogni altra Parte, quantitativi di produzione in eccedenza dei limiti stabiliti nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale globale dei livelli calcolati di produzione non superi i limiti di produzione stabiliti nel presente articolo. In tal caso, ogni trasferimento di produzione sarà notificato al Segretariato alla data di detto trasferimento e non più tardi.

6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite.

7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a) Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'articolo 1 capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempiranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo.

b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.

c) Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica e l'organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.

9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6, le Parti possono decidere se:

i) debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell'ozono specificati all'Annesso A, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;

ii) debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate rispetto ai livelli del 1986, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.

b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.

c) Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, che rappresentino almeno il 50 per cento del consumo totale delle sostanze regolamentate delle Parti.

- d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.
10. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:
- i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o sopprese in ogni annesso al presente Protocollo;
 - ii) il funzionamento, la portata ed i tempi d'applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;
- b) Ogni decisione di tal specie entrerà in vigore, a condizione che sia stata approvata con voto di maggioranza di due terzi delle Parti presenti e che hanno espresso il voto.
11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo.

Articolo 3 Computo dei livelli regolamentati

Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati:

- a) della sua produzione:
 - i) moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
 - ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;
- b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando *mutatis mutandis*, la procedura stabilita al paragrafo a);
- c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

Articolo 4 Regolamentazione degli scambi commerciali con Stati che non sono Parti al Protocollo

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà vietare l'importazione di sostanze regolamentate provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non debbono più esportare sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti al presente Protocollo.

3. Entro un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate conformemente con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni all'annesso, in conformità con le procedure di cui sopra, vietano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo.

4. Entro un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti decidono riguardo alla possibilità di vietare o limitare le importazioni, provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, di prodotti la cui produzione abbia richiesto l'uso di sostanze regolamentate, ma che non contengono dette sostanze. Qualora tale possibilità venga accettata, le Parti stabiliscono in un annesso un elenco di tali prodotti, in base alle procedure dell'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non hanno formulato obiezioni in proposito, conformemente con le predette procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non è Parte al presente Protocollo.

5. Ciascuna Parte dissuade l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze regolamentate in ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo.

6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze regolamentate.

7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.

8. In deroga alle disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 provenienti da qualunque Stato che non è Parte al presente Protocollo, saranno consentite qualora venga accertato, attraverso riunione delle Parti, che detto Stato è pienamente conforme con l'articolo 2 e con il presente Articolo, e che ha presentato appositi dati a tal fine, come specificato nell'articolo 7.

Articolo 5 Particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo

1. Qualsiasi Parte che sia un Paese in via di sviluppo, ed il cui livello calcolato di consumo annuale di sostanze regolamentate è inferiore a 0.3 kg pro capite

alla data d'entrata in vigore del relativo Protocollo, o in qualunque data successiva entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo avrà diritto, per far fronte ai propri fabbisogni nazionali di base a differire la propria conformità con le misure di regolamentazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dall'articolo 2, per un periodo di dieci anni successivo all'anno specificato nei suddetti paragrafi. Tuttavia tale Parte non potrà superare un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg pro capite. Essa avrà diritto ad utilizzare la media del suo livello calcolato di consumo annuale per il periodo 1995/1997 compreso, oppure un livello calcolato di consumo annuale di 0.3 kg pro capite, a seconda di quale dei due sia più basso, come base di conformità con le misure di regolamentazione.

2. Le Parti si impegnano ad agevolare l'accesso delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo a sostanze e tecnologie alternative che non presentano rischi per l'ambiente ed a prestar loro assistenza per una sollecita utilizzazione di tali sostanze e tecnologie alternative.

3. Le Parti si impegnano ad agevolare a livello sia bilaterale che multilaterale, la fornitura di sussidi, aiuti, crediti, fideiussioni o schemi assicurativi alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo per l'utilizzazione di tecnologie alternative e prodotti di sostituzione.

Articolo 6 Valutazione e riesame delle misure di regolamentazione

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte nell'articolo 2 in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

Articolo 7 Comunicazione dei dati

1. Ciascuna Parte, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale è divenuta Parte al Protocollo comunicherà al Segretariato i dati statistici relativi alla sua produzione, alle sue importazioni ed esportazioni di ciascuna sostanza regolamentata per l'anno 1986, oppure la migliore approssimazione possibile di tali dati qualora dati effettivi non fossero disponibili.

2. Ciascuna Parte comunica al Segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (con dati a parte per le quantità distrutte per mezzo di tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti), sulle sue importazioni ed esportazioni rispettive di tali sostanze in Parti ed in Stati od organismi che non sono Parti, per l'anno in cui essa è divenuta Parte e per ciascun anno successivo. Esso comunicherà tali dati non oltre nove mesi dopo la fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

Articolo 8 Non-conformità

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non-conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle parti inadempienti.

Articolo 9 Ricerca, sviluppo, opinione pubblica e scambio di informazioni

1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

- a) le tecnologie ottimali per migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione di sostanze regolamentate, o ridurre in altri modi le loro emissioni;
- b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti contenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
- c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.

2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.

Articolo 10 Assistenza tecnica

1. Le Parti, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, coopereranno nel promuovere una assistenza tecnica volta ad agevolare l'adesione al Protocollo e la sua attuazione.

2. Ogni Parte o Firmatario al presente Protocollo può presentare al Segretario una richiesta di assistenza tecnica per applicare le disposizioni del presente Protocollo o parteciparvi.

3. Durante la loro prima riunione, le Parti procederanno a deliberare sui modi di adempiere agli obblighi enunciati nell'articolo 9, e nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa la preparazione di piani di lavoro. Tali piani di lavoro dovranno in particolar modo tener conto dei fabbisogni e delle situazioni dei Paesi in via di sviluppo. Gli Stati e le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sono Parti al Protocollo dovrebbero essere incoraggiati a partecipare alle attività specificate in tali piani di lavoro.

Articolo 11 Riunioni delle Parti

1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.
2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle parti, a meno che le parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.
3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:
 - a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
 - b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13;
 - c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;
 - d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'articolo 8;
 - e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo 10.
4. Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:
 - a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
 - b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;
 - c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'articolo 2;
 - d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati, come disposto nell'articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'articolo 9;
 - e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il capoverso c) dell'articolo 12;
 - g) valutare, in conformità con l'articolo 6, le misure di regolamentazione disposte dall'articolo 2;
 - h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi annesso, o di aggiunta di un nuovo annesso;
 - i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente protocollo;
 - j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

5. L'organizzazione delle nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione dell'ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

Articolo 12 Segretariato

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

- a) organizzare le riunioni delle parti, come disposto dall'articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b) ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
- c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 7 e 9;
- d) notificare alle parti ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
- f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

Articolo 13: Disposizioni finanziarie

1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.
2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente protocollo.

Articolo 14 Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 15 Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa

Sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono

dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

2. Nessuno degli strumenti di cui sopra, depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 2 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 17 Parti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi ai termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Articolo 18 Riserve

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

Articolo 19 Denuncia

Ai fini del presente Protocollo, saranno applicate le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione relative alla denuncia, tranne per quanto riguarda le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Qualsiasi Parte può denunciare il presente Protocollo, con notifica scritta al Depositario, in ogni tempo dopo lo scadere di un periodo di quattro anni dall'accettazione degli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2. Ogni denuncia entrerà in vigore allo scadere di un anno dopo la data della sua ricezione da parte del Depositario o in qualsiasi altra data successiva, come specificato nell'atto di denuncia.

Articolo 20 Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

Seguono le firme

*Annexo A***Sostanze regolamentate**

Categoria	Sostanze	Potenziale di impoverimento dello strato d'ozono*
Categoria I	CFCl ₃ (CFC-11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC-12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC-113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC-114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC-115)	0,6
Categoria II	CF ₂ BrCl (halon 1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon-1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)	(da definire)

* I suddetti potenziali di impoverimento dello strato d'ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.